REGOLAMENTO (CEE) N. 924/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1984

relativo alla fornitura di rotture di riso alla Repubblica della Guinea-Bissau a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 16 e il 20 dicembre 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Repubblica della Guinea-Bissau.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Guinea-Bissau.
4. **Prodotto da mobilitare** : rotture di riso.
5. **Quantitativo totale** : 4 000 tonnellate (8 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
 Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 a) rotture di riso destinate all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esenti da odori e da parassiti, corrispondenti almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata :
 b) — umidità : 15 % ;
 — frammenti di riso : massimo 1,5 % ;
 — grani gessati : massimo 6 % ;
 — grani striati rossi : massimo 10 % ;
 — grani vaiolati e/o macchiati : massimo 4 % ;
 — grani gialli e/o ambrati : massimo 1,175 % ;
 c) tolleranza di materie estranee costituite da :
 — sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che non siano tossiche : 0,01 % ;
 — rotture estranee o parti di rotture estranee, commestibili : 0,10 %.
10. **Condizionamento** :
 in sacchi :
 — qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi, peso minimo 600 *g* ;
 — *peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi* ;
 — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 « QUEBRA DE ARROZ / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A GUINÉ-BISSAU ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Bissau.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 16 aprile 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 maggio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nella Guinea-Bissau, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.